

STATUTO

Allegato "B"
Rep.n. 31566
Racc.n. 16731

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Comunità Energetica Bucciano", di seguito denominata "Associazione", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale alla via Provinciale n. 14 nel Comune di Bucciano (Bn).

La denominazione sociale dell'associazione, "ex art" 12 del D.Lgs. n. 17/2017, in caso di iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Comunità Energetica Bucciano - Ente del Terzo Settore".

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Benevento e di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 5 e all'art. 24 c.c..

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Ogni normazione in contrasto con il citato D.Lgv. 3 luglio 2017 n. 117 sarà automaticamente sostituita dalla normazione contenuta nel citato D.Lgv. n. 117 ove giuridicamente possibile.

ART. 3

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 4

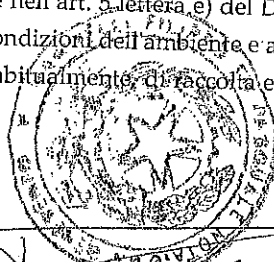
(Scopo e attività di interesse generale)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione ha come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione del costo dell'energia elettrica, mediante l'accesso agli incentivi riconosciuti dalla normativa di settore per la condivisione dell'energia.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle indicate nell'art. 5 lettera e) del D.Lgs. 117/2017, ossia interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Statuto della CER



Nel rispetto della normativa vigente in materia, e delle successive modifiche, l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di comunità Energetiche Rinnovabili" ai sensi del D.Lgs. n° 199/2021, così come attuato da decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024, e della Delibera Arera 727/2022.

Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile anche mediante la realizzazione e/o utilizzo di impianti a fonti rinnovabili che rispettino le prescrizioni indicate dalla normativa di settore.
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute, a qualsiasi titolo, dall'associazione stessa fatti salvi il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- monitorare i consumi dei propri soci;
- gestire i rapporti con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici);
- accedere ad incentivi e/o contributi di varia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo di natura statale, regionale, comunale etc.) legati alle attività realizzate dall'associazione;
- accedere alla tariffa incentivante, in forma di tariffa premio, riconosciuta dal GSE per la quota di energia condivisa nell'ambito della CER, definita dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 199/21 ovvero dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024, così come calcolata nell'Allegato 1 del predetto decreto e delle successive ed eventuali integrazioni e/o modificazioni. In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, lett. g), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui al predetto all'Allegato 1, è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- accedere al corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata così come individuato da ARERA con deliberazione 727/2022/R/EEL;
- svolgere attività di attivazione, sensibilizzazione, e formazione relativamente alla cultura delle energie rinnovabili;
- operare come promotore di progetti pilota relativamente allo sviluppo delle comunità energetiche;
- aderire a partnership nazionali ed internazionali al fine di realizzare più efficacemente gli obiettivi dell'associazione (es. partecipazione a bandi europei quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Erasmus +, bandi legati all'utilizzo per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, etc.);

Può svolgere inoltre, nel rispetto del D.Lgv. n. 117/2017, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessarie o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, purchè siano sempre strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci, fermo restando che restano inibite tutte le attività che non possono essere svolte dalle comunità energetiche rinnovabili. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dall'assemblea degli associati. L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria. Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e traders.

L'Associazione può avvalersi della consulenza di società in grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costruzione, gestione, i rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla comunità energetica.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

ART. 5

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche o Enti che ne condividono le finalità e che si impegnano concretamente per realizzarle. Possono essere membri dell'Associazione persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), a condizione che per quest'ultime la partecipazione alla comunità energetica non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio del Comune in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Si precisa che i soci, diversi dalle persone fisiche, come sopra individuati, partecipano alla presente Associazione mediante rispettivi legali rappresentanti p.t..

Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa di settore, dai decreti attuativi e dalle delibere di attuazione emanate dall'ARERA all'interno della delibera 727/2022.

In particolare, ai sensi dello statuto della presente associazione, ogni socio deve avere un'utenza intestata che si trovi all'interno del perimetro della cabina primaria di riferimento (così come individuata ai sensi del d.lgs. 199 del 2021), attuato da decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024).

L'associazione prevede diverse categorie di soci.

Tra questi vi sono i soci fondatori, i quali coincidono con coloro che, per primi, hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Vi sono, inoltre i soci produttori, vale a dire coloro che dispongono di un impianto di energia rinnovabile con punto di prelievo all'interno del perimetro della cabina primaria di riferimento, il quale viene messo a disposizione della comunità energetica per quanto concerne l'energia condivisa e/o, eventualmente, il ricavo derivante dalla vendita dell'energia stessa.

Vi sono poi i soci consumatori, vale a dire coloro che hanno un punto di prelievo all'interno del perimetro della cabina primaria e che, pur non avendo a disposizione un impianto che produce energia da fonti rinnovabili, mettono a disposizione le proprie utenze al fine di consentire il calcolo dell'incentivo relativo all'energia elettrica condivisa.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita. È in facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

Responsabile
Generale
Alessandro Fortunato
Statuto della CER

Raffaele Fuochio
Luigi Episcopo
Foto Domenico



- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione.
- dichiarare di accettare le norme dello statuto ed i relativi regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. Il Consiglio Direttivo, prima di ammettere il socio richiedente, dovrà verificare che il nuovo ingresso non vada a compromettere il funzionamento della Comunità Energetica ai fini dell'accesso alla tariffa incentivante ed al corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata, nonché agli altri benefici e/o incentivi riconosciuti dalla legge.

La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa, ove prevista.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate da chi dispone della responsabilità genitoriale.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso. Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata, posta elettronica o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione. Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento.

L'assemblea può prevedere corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per mancato versamento, ove prevista, della quota associativa per l'anno incorso;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per venir meno dei requisiti di cui al presente articolo dello Statuto;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che ne giustifichi l'esclusione. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Il socio escluso o che receda non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.*
- mantenere il diritto di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.
- partecipare alla redistribuzione di quanto ottenuto dalla Comunità energetica a titolo di incentivo, corrispettivo di valorizzazione e/o ricavo da vendita così come previsto dal D.Lgs. n° 199/2021, così come attuato da decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024, dalla Delibera Arera n°727/2022, e nel rispetto delle successive modifiche della normativa nazionale ed europea in materia di comunità energetiche. In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, let. g), del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024 l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 al predetto decreto, è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- avere accesso in maniera preventiva, completa ed adeguata ad informativa, così come indicato ai sensi dell'art. 3 par. 2 lett. g) del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore dal 24 gennaio 2024, relativa alla tariffa premio prevista all'articolo 4 del medesimo decreto;
- richiedere al Presidente la possibilità di visionare i libri sociali e, ove necessario, estrarre copie.

Gli associati possono dare mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa. Gli associati, in tal caso, nominano la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 199/2021, così come attuato da decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024, e da norme, decreti regolamenti e delibere successive in materia di autoconsumo diffuso, OPZ.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e per fini di solidarietà;
- versare, ove prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- qualora abbiano la disponibilità del tetto e/o delle pertinenze dell'immobile a mettere a disposizione dell'Associazione il tetto dell'immobile e/o eventuali pertinenze per la realizzazione eventuale di un impianto di energia rinnovabile fermo restando che nell'ambito del mercato energetico, la partecipazione dei membri alla comunità energetica prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

ART. 7

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Segretario (eventuale);
- Organo di controllo (eventuale);
- Tesoriere (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Peppino Mura
Statuto della CPE
Giuseppe Ferrante
Enrico Antonio

Reffaele Fuoco LV
Luigi Esposito
Foto Donato



Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci; le sue decisioni vincolano tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, ove ciò sia possibile, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali, ivi inclusi quelli eventuali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sul provvedimento di esclusione degli associati, emanato dal Consiglio Direttivo, ove questi lo contestino nei modi, forme e tempi, stabiliti dall'art 6 del presente Statuto;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- deliberare, anche mediante appositi regolamenti, sull'utilizzo degli importi disciplinati dal D.lgs. n° 199/2021, così come attuato da decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024, e dai relativi decreti attuativi, nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area in cui opera la Comunità.

ART. 10

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 1 (una) delega.

È ammessa, ove sia possibile, l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- nominare il Tesoriere *[ove previsto]*;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti che va da 3 a 5, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; coordina le attività dell'Associazione. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Reggiani Michele
Genese Jacopo
Abenato Fortunato
Reffelle Jacopo
Luigi Esposito
Fale Antonio

Statuto della GER



Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo con le medesime modalità utilizzate per l'elezione del Presidente, sostituisce quest'ultimo in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14

(Segretario)

Il Consiglio Direttivo può, eventualmente, eleggere un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile. Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo

ART. 15

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16 bis

(Tesoriere)

Può essere eletto tesoriere esclusivamente chi possiede la qualifica di socio della presente associazione e viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere si obbliga ad incassare, custodire ed amministrare tutte le movimentazioni di cassa a favore dell'Ente e ad effettuare tutti i pagamenti dallo stesso ordinati.

L'attività del tesoriere avrà per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e in particolare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dalle medesime ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, nonché gli altri adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dall'Atto costitutivo.

Tale attività presenta un carattere residuale rispetto ai poteri di gestione delle risorse economiche che sono riconosciuti a favore del Referente della Comunità energetica ai sensi del D.Lgs. n° 199/2021, così come attuato da decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024, ovvero dei futuri provvedimenti di recepimento della Direttiva 2018/2001.

Il Tesoriere ha inoltre l'obbligo di registrare tutte le operazioni di cassa nell'apposito giornale. Il Tesoriere svolge il servizio con procedure informatizzate utilizzando programmi compatibili con quelli di contabilità in uso presso l'Ente durante la vigenza della sua carica.

La durata della presente carica viene fissata in 3 anni.

Al termine della sua carica il Tesoriere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: carte, registri, stampati, sistemi informativi, e quant'altro affidatogli in custodia od in uso, dall'Ente.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, ivi compresi gli incentivi previsti dal D.lgs. n° 199/2021, così come attuato da decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore a partire dal 24 gennaio 2024, e dalle delibere ARERA ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili con il pagamento degli incentivi;
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Si precisa che l'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà della Comunità o dalla stessa detenuti o comunque utilizzati siano devoluti all'associazione per il pagamento, anche parziale, delle bollette degli associati. Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati di quota parte degli incentivi volti al pagamento, anche parziale, delle bollette degli associati.

ART. 18

(I beni)

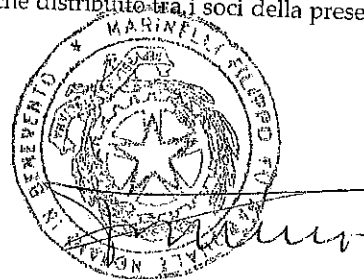
I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non costituisce in alcun modo distribuzione degli utili la ripartizione dell'incentivo economico erogato dal GSE al fine di poter contrastare la povertà energetica, allorché distribuito tra i soci della presente associazione.

Roberto Motta
Giuseppe Ferrante
Stefano Ferrante
Roberto Ferrante
Luigi Esposito
Federico Scianca



ART. 20

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Viene, inoltre, fatta salva la possibilità per tale associazione di poter conferire un mandato senza rappresentanza ad un soggetto terzo il quale, a sua volta, acquisisce il titolo di Referente della Comunità Energetica così come previsto dalla Delibera Arera n° 727/2022.

ART. 24

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

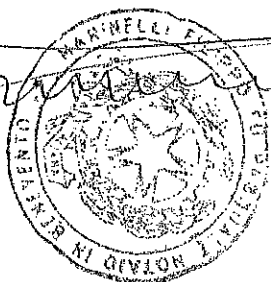
ART. 27

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

TO PASQUA

Regale Maria
Giuseppe Fenu
Alessandro Fenu
Raffaele Fusco
Ligi Eposito
Roberto Domenico



Io sottoscritto Dott. Filippo MARINELLI notaio in Benevento

CERTIFICO

che la presente copia fotostatica composta di fogli
pagine 12 è conforme al suo originale nei miei atti

Si rilascia per uso **LEGALE ESENTE DAL BOLLO**

Benevento nel mio studio alla Piazza S. Donato n. 8 LJ.

17 LUG. 2024

